



## IN QUESTO NUMERO

- **Autorità Anticorruzione: Società partecipate - Attività di vigilanza sulla pubblicazione dei dati dei componenti degli organi di indirizzo e dei soggetti titolari di incarichi dirigenziali e di consulenza.**
- **Autorità Anticorruzione: Linee guida per l'affidamento delle concessioni di lavori pubblici e di servizi e ulteriori chiarimenti e orientamenti interpretativi, ai soggetti destinatari della nuova disciplina, in materia di acquisti aggregati/centralizzati.**
- **Autorità Anticorruzione: Prezzi di riferimento in ambito non sanitario - Pubblicati i prezzi di riferimento della carta in risme.**
- **Corte dei Conti - Sezione Autonomie: Corretta interpretazione del comma 3 dell'art. 6 del decreto legge n. 78/2010 convertito dalla l. n. 122/2010 - Riduzione costi amministrativi - delibera SEZAUT/29/2015/QMIG del 29 settembre 2015.**
- **Ministero dell'Interno: Disponibile un programma di formazione in modalità e-learning sul Nuovo Ordinamento Contabile - Comunicato del 2 ottobre 2015.**
- **Ministero dell'Interno: Alimentazione e riparto del Fondo di solidarietà comunale 2015. Dati definitivi in applicazione del DPCM 10 settembre 2015 - Comunicato del 1 ottobre 2015.**
- **Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione: Pubblicati i criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 227 del 30-9-2015.**

**Autorità Anticorruzione: Società partecipate - Attività di vigilanza sulla pubblicazione dei dati dei componenti degli organi di indirizzo e dei soggetti titolari di incarichi dirigenziali e di consulenza.**

Con comunicato del 1° ottobre 2015 l'Autorità nazionale Anticorruzione rende noto che con l'orientamento n. 24 del 23 settembre 2015 in materia di trasparenza, l'Autorità ha formulato indicazioni in merito all'applicazione della sanzione disposta dall'art. 22, co. 4 del d.lgs. n. 33/2013 consistente nel divieto per le pubbliche amministrazioni di erogare somme a qualsiasi titolo in favore di enti pubblici vigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico e società partecipate come individuati nel co. 1 dell'art. 22 citato, nei casi di omessa o incompleta pubblicazione dei dati indicati nel medesimo articolo 22 del decreto.

Considerato che il divieto di erogare somme trova applicazione anche nei casi di omessa o incompleta pubblicazione dei dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenza, di cui agli artt. 14 e 15 del d.lgs. 33/2013, si informa che l'Autorità avvierà una specifica attività di vigilanza sull'osservanza di tali obblighi di trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni, anche ai fini dell'irrogazione della sanzione prevista

dall'art. 47, co. 1 del d.lgs. 33/2013, a decorrere dal 20 ottobre 2015.

Per la pubblicazione dei suddetti dati e, più in generale, per indicazioni in materia di applicazione delle norme di trasparenza e di prevenzione della corruzione si rinvia alla determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici".

Ulteriori informazioni su:

[http://www.anticorruzione.it/portal/pubblic/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/\\_Atto?ca=6281](http://www.anticorruzione.it/portal/pubblic/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6281)

**Autorità Anticorruzione: Linee guida per l'affidamento delle concessioni di lavori pubblici e di servizi e ulteriori chiarimenti e orientamenti interpretativi, ai soggetti destinatari della nuova disciplina, in materia di acquisti aggregati/centralizzati.**

L'Autorità Anticorruzione ha pubblicato due nuove determinazioni in materia di appalti:

La determinazione n. 10 del 23 settembre 2015, "Linee guida per l'affidamento delle concessioni di lavori pubblici e di servizi ai sensi dell'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163" Det. n. 10 del

23 settembre 2015, e la Determinazione n. 11 del 23 settembre 2015, "Ulteriori indirizzi interpretativi sugli adempimenti ex art. 33, comma 3-bis, decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii."

La determinazione n. 10 contiene linee guida in materia di finanza di progetto che nei principi generali possono essere utilizzate per la maggior parte dei contratti di partenariato pubblico-privato.

Secondo la definizione contenuta nel Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013, relativo al «Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea» (cd. "SEC2010"), i Ppp «sono contratti a lungo termine stipulati tra due unità, sulla base dei quali un'unità acquisisce o costruisce una o più attività, le gestisce per un determinato periodo e quindi le cede a una seconda unità.

Tali accordi sono normalmente stipulati tra un'impresa privata e un'amministrazione pubblica, ma non sono escluse altre combinazioni: ad esempio, una società pubblica da una parte e un'istituzione senza scopo di lucro privata dall'altra».

Il PF, invece, consiste nel finanziamento di un progetto in grado di generare, nella fase di gestione, flussi di cassa sufficienti a rimborsare il debito contratto per la sua realizzazione e remunerare il capitale di rischio.

Si tratta, quindi, di una modalità di finanziamento strutturato utilizzata anche per alcune operazioni di Ppp.

Le distinzioni tra PF e Ppp sono, quindi, teoricamente chiare: il primo attiene al finanziamento di un'opera o di un progetto, il secondo alle modalità di collaborazione tra pubblico e privato; tuttavia, per come è strutturato il Codice, che all'art. 153 disciplina il PF quale forma di affidamento di una concessione alternativa a quella (cd. ad iniziativa pubblica) di cui all'art. 143, esperibile laddove sia contemplato l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei «soggetti proponenti», i due istituti tendono spesso a sovrapporsi, rischiando di creare anche confusione tra gli operatori economici.

Il recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (di seguito, anche solo "la Direttiva 2014/23/UE"), che deve avvenire entro il 18 aprile 2016, potrà costituire l'occasione per fissare più chiaramente i rapporti tra Ppp, concessioni e PF (in tal senso, si veda anche la disposizione sub art. 1, comma 1, lett. II) del disegno di legge delega per il recepimento delle direttive europee, che individua tra i criteri guida quello di procedere alla razionalizzazione delle forme di partenariato pubblico privato).

Con la determinazione n. 10 vengono, pertanto, aggiornate e consolidate in

un unico documento le determinazioni dell'Autorità n.1 del 2009, Linee guida sulla finanza di progetto dopo l'entrata in vigore del c.d. terzo correttivo, e n. 2 del 2010, Problematiche relative alla disciplina applicabile all'esecuzione del contratto di concessione di lavori pubblici, che quindi devono intendersi superate dalle nuove Linee Guida.

Con la Determinazione n. 11 del 23 settembre 2015, è relativa invece agli adempimenti ex art. 33, comma 3-bis, decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 e ss.mm.ii. e fornisce ulteriori chiarimenti e orientamenti interpretativi, ai soggetti destinatari della nuova disciplina, in materia di acquisti aggregati/centralizzati, in modo da garantire la corretta ed uniforme applicazione delle disposizioni di riferimento e l'opportuno coordinamento con quelle già vigenti in tema di spending review.

Il documento è articolata sulle diverse criticità emerse dalla prassi applicativa e trattate per tematiche di carattere generale.

Una prima serie di quesiti riguarda l'ambito soggettivo di applicazione della novella normativa.

Al riguardo è stata posta l'interessante questione connessa al proliferare di società partecipate dai comuni (ci si riferisce, in particolare, alle società c.d. in house) e alla possibilità che esse possano rappresentare un mezzo per eludere l'applicazione della norma in esame.

Altri quesiti riguardano l'ambito oggettivo di applicazione della medesima novella normativa, di cui in parte si è già trattato con la determinazione n. 3/2015.

E' stato chiesto, in particolare, se debbano essere ricondotte nel perimetro delle fattispecie soggette all'obbligo di acquisto aggregato/centralizzato anche i servizi cui all'Allegato IIB ovvero eventuali contributi integrazioni concessi dai comuni (per es. l'acquisto dei libri di testo per gli alunni frequentanti le scuole dell'obbligo), il servizio di visura delle targhe offerto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale della Motorizzazione.

Molti quesiti pervenuti all'Autorità riguardano, poi, l'idoneità di forme di aggregazione preesistenti all'entrata in vigore del comma 3-bis a soddisfare l'obbligo introdotto dalla norma.

Un certo numero di quesiti è volto, invece, ad ottenere chiarimenti circa le modalità organizzative da adottare al fine di dare corretta attuazione al disposto normativo (individuazione del RUP - in capo alla centrale di committenza o ai singoli comuni - e individuazione del personale dipendente) e agli eventuali adempimenti necessari per certificare la nuova funzione di stazione appaltante del soggetto cui sono affidate le funzioni di centrale di committenza.

Anche l'ambito di applicazione delle deroghe (v. appalti dei comuni delle zone terremotate che possono considerarsi esenti dall'obbligo di centralizzazione) e la possibilità di prorogare i contratti in corso nelle more dell'adesione ad una convenzione in via di perfezionamento, come pure il rapporto tra il nuovo regime introdotto dal comma 3-bis e i previgenti obblighi di acquisto tramite mercato elettronico sono tra le questioni poste all'attenzione dell'Autorità nonché l'idoneità di forme di aggregazione preesistenti all'entrata in vigore del comma 3-bis a soddisfare l'obbligo introdotto dalla norma.

Tutta la documentazione è reperibile su:

<http://www.avcp.it/portal/public/classic/>

**Autorità Anticorruzione: Prezzi di riferimento in ambito non sanitario - Pubblicati i prezzi di riferimento della carta in risme.**

Il d.l. n. 66/2014 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) ha esteso la disciplina dei prezzi di riferimento, introdotta con il d.l. 98/2011 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) per il settore sanitario, a tutti i beni e servizi acquistati dalle amministrazioni pubbliche tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della P.A.

In particolare, l'art. 9 (Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento), del d.l. n. 66/2014 ha previsto, al comma 7, che "nelle more del perfezionamento delle attività concernenti la determinazione annuale dei costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura", l'Autorità debba fornire alle amministrazioni pubbliche una "elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione."

I prezzi di riferimento pubblicati dall'Autorità "sono utilizzati per la programmazione dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di gara aggiudicate all'offerta più vantaggiosa, in tutti i casi in cui non è presente una convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in ambito nazionale ovvero nell'ambito territoriale di riferimento.

I contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo sono nulli".

Con la Delibera n. CP-22 del 26 novembre 2014, l'Autorità ha dato concreta attuazione alle disposizioni previste dal d.l. 66/2014.

Tale atto ha infatti stabilito l'avvio della rilevazione dei dati necessari alla determinazione dei prezzi di

riferimento ed ha fornito alle stazioni appaltanti le informazioni necessarie per adempiere agli obblighi di trasmissione.

La rilevazione si è conclusa il 19 marzo 2015 per i bandi pubblicati a partire dal 1° gennaio 2013 fino all'uscita della Delibera ed è, invece, entrata a regime in modo continuativo per tutti i nuovi contratti.

In base a quanto stabilito dall'Autorità, i soggetti tenuti ad inviare i dati sono "tutte le stazioni appaltanti, ivi incluse le centrali di committenza di cui all'art. 33 del d. lgs. 163/2006 ed i soggetti aggregatori di cui all'art. 9, comma 1 del d.l. 66/2014," che hanno stipulato contratti aventi ad oggetto i beni e/o servizi elencati nella Delibera.

Alla luce della suddetta attività, l'Autorità ha pubblicato in data 29 settembre 2015 i primi prezzi di riferimento in ambito non sanitario di cui al d.l. n. 66/2014, sulla base dei dati comunicati fino alla data del 31 maggio 2015, dalle stazioni appaltanti appartenenti alla categoria delle "amministrazioni pubbliche", secondo quanto previsto dalla Delibera n. CP-22 del 26 novembre 2014.

I prezzi di riferimento pubblicati sono relativi alla fornitura di carta in risme. Le informazioni raccolte nel corso della rilevazione di cui alla suddetta delibera hanno consentito di valutare, attraverso l'analisi econometrica, l'influenza delle caratteristiche del bene e delle condizioni della fornitura sul prezzo della carta.

Sono stati pertanto calcolati i prezzi di

riferimento per le tipologie di carta più frequentemente acquistate, in particolare:

- carta formato A4 in risme da 500 grammatura da 80 a 84 g/mq in scatole da 5 risme
- carta formato A3 in risme da 500 grammatura da 80 a 84 g/mq in scatole da 5 risme

Le tabelle dei prezzi sono reperibili su: <http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/Pubblicazioni/PrezziRifAmbitoNonSanitario/FornituraCartaRisme>

Corte dei Conti - Sezione Autonomie: Corretta interpretazione del comma 3 dell'art. 6 del decreto legge n. 78/2010 convertito dalla l. n. 122/2010 - Riduzione costi amministrativi - delibera SEZAUT/29/2015/QMIG del 29 settembre 2015.

Con la delibera in oggetto la Corte dei Conti si è espressa sull'applicabilità agli Enti Locali della disposizione che impone la riduzione del 10% degli emolumenti comunque corrisposti ad "organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo" previsti dal comma 3 dell'art. 6 del decreto legge 78/2010.

Il dubbio interpretativo si ricollega ad un recente pronunciamento (deliberazione n. 4/SEZAUT/2014/QMIG) reso nella soluzione di un'altra questione di

massima; in tale decisione, nel contesto di un'articolata motivazione relativa ad altri specifici punti di diritto ivi esaminati, è stato affermato che «Le disposizioni dettate dall'art. 6, commi da 1 a 3 non si riferiscono agli enti territoriali», tenuto anche conto della costante distinzione degli ambiti di diretta efficacia della disciplina - tra enti territoriali ed altre amministrazioni pubbliche - che emerge dagli interventi normativi nella materia.

La Corte, nel confermare l'applicazione agli Enti Locali delle disposizioni in esame, afferma che non sussistono contrasti giurisprudenziali sullo specifico punto di diritto, come si rileva dalla, uniforme, giurisprudenza delle Sezioni regionali di controllo.

In secondo luogo non sembra possa prefigurarsi tale contrasto, atteso che neppure sussistono dubbi sulla applicabilità agli enti locali della disciplina contenuta nell'art. 6 del d.l. n. 78/2010, rivolta ai fini del coordinamento della finanza pubblica, ritenuta vincolante dalla giurisprudenza costituzionale.

Infine, va tenuto conto del fatto che, la disposizione in esame, entrata in vigore il 31 maggio 2010, ha cristallizzato la misura degli emolumenti ivi considerati fino alla data del 31 dicembre 2015, all'importo corrisposto al 30 aprile 2010;

pertanto, salvo ulteriori novità

normative nella materia, non si ravvisano elementi di rilevanza.

Ministero dell'Interno: Disponibile un programma di formazione in modalità e-learning sul Nuovo Ordinamento Contabile - Comunicato del 2 ottobre 2015.

L'entrata a regime dal 1° gennaio 2015 del nuovo Ordinamento Contabile, in applicazione del decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modifiche ed integrazioni, ha portato a compimento il grande processo di riforma degli ordinamenti pubblici contabili, che impone agli enti territoriali di attivarsi concretamente attraverso copiosi adempimenti per l'affiancamento al sistema di contabilità finanziaria di un sistema di contabilità economico-patrimoniale, secondo comuni criteri di contabilizzazione, nonché l'adozione di un bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società o altri organismi controllati.

E' richiesta, pertanto, ai dipendenti e agli organi degli enti locali, destinatari di tutte le norme richiamate, una conoscenza approfondita e consolidata degli strumenti recentemente introdotti al fine di fornire una risposta "pubblica" sempre più efficiente ed efficace.

A tal fine, la Direzione centrale della finanza locale, in collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili, ha

progettato un programma di formazione in modalità e-learning, disponibile, a partire dal 1° ottobre 2015, sulla piattaforma di formazione a distanza del predetto Consiglio.

Tale corso sarà fruibile gratuitamente dai dottori commercialisti e dai revisori legali dei conti, anche ai fini del conseguimento dei crediti formativi richiesti per l'iscrizione all'Elenco dei revisori dei conti degli enti locali, e dai funzionari e uffici interessati di tutti gli Enti locali italiani.

Ulteriori informazioni su:  
<http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com021015.html>

Ministero dell'Interno: Alimentazione e riparto del Fondo di solidarietà comunale 2015. Dati definitivi in applicazione del DPCM 10 settembre 2015 - Comunicato del 1 ottobre 2015

Il Ministero dell'Interno rende noto che con l'emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2015 sono stati fissati i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2015.

La consultazione della pagina web "Alimentazione e riparto del Fondo di solidarietà comunale 2015 dati definitivi DPCM 10 settembre 2015" consente a ciascun comune di venire a conoscenza delle componenti di calcolo che hanno portato alla determinazione

del fondo di solidarietà 2015.

Tutti i dati sono reperibili su:  
<http://finanzalocale.interno.it/apps/floc.php/in/cod/27>

Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione: Pubblicati i criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 227 del 30-9-2015

Publicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 227 del 30-9-2015, il Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 14 settembre 2015 recante "Criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale".

Il decreto stabilisce i criteri per l'attuazione delle procedure di mobilità riservate, ai sensi dell'art. 1, commi 423, 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, ai sensi dei commi 421 e 422 del medesimo articolo e fissa, altresì, le modalità e le procedure per il transito, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, del personale appartenente ai corpi e servizi di polizia provinciale, di cui all'art. 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, che è dichiarato soprannumerario, nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale.

Il decreto disciplina altresì, i criteri per lo svolgimento delle procedure di mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato della Croce rossa italiana di cui all'art. 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178.

Con la pubblicazione del provvedimento, diventa operativo l'esodo degli oltre 18 mila dipendenti delle ex province.

Il provvedimento è reperibile su:  
[http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-09-30&atto.codiceRedazionale=15A07299&elenco30giorni=true](http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-09-30&atto.codiceRedazionale=15A07299&elenco30giorni=true)